

REGIONE PUGLIA 1

D . D . L .

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA E RAPPRESENTANZA DEGLI INVA
LIDI.

Notes
#

leg



REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

2

Prot.n.10/286/UL

del 22.04.1992

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 119/A V Legislatura

OGGETTO: Schema di d.d.l. " Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".

RELAZIONE

In merito allo schema di d.d.l. indicato in oggetto non si hanno osservazioni da formulare atteso che trattasi di riproposizione di un precedente schema di d.d.l. di pari oggetto e conforme a quanto già definito con questo Ufficio.

Si allega copia del parere espresso dal Settore Bilancio e Ragioneria.

IL COORDINATORE
(dott. Pasquale Rutigliani)

Regione Puglia

3

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE ED ENTI LOCALI

SETTORE RAGIONERIA


UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA

5 OTT. 1992

Prot. n.

20/12560/AA.GG

Bari, li _____



Alla Segreteria della
Presidenza della G.R.
S E D E

e.p.c. All'Ass.to al Lavoro e
Servizi Sociali
S E D E

OGGETTO: d.d.l. "Contributo alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".

Con riferimento alla nota n. 42/SS/6043 del 9/9/92 dell'Assessorato in indirizzo, si riporta di seguito, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 17/77, come modificato dall'art. 13 della L.R. 10/92, il parere tecnico, riferito al d.d.l. in oggetto indicato:

- Questo Settore ritiene di poter esprimere, in ordine alla copertura finanziaria relativa al d.d.l. in esame, parere favorevole solo per l'esercizio in corso, risultando una disponibilità attuale nel presente bilancio di f. 650.000.000 sul Cap. 0784020. Per i futuri esercizi non è possibile esprimere alcun parere tecnico, in considerazione degli impegni già assunti da questa Amministrazione e degli impegni che dovranno essere assunti in esecuzione della legge sul risanamento finanziario; le entrate del bilancio autonomo regionale già non consentono, peraltro, l'attuale totale copertura degli oneri di cui sopra, unitamente alle insopprimibili spese di conservazione e mantenimento della struttura regionale.

L'intera questione potrà essere riconsiderata in presenza di nuove maggiori entrate che dovessero essere destinate dallo Stato per effetto di nuove leggi.

IL COORDINATORE
(Dott. Paolo CARNEVALE)

Assessorato Lavoro Coop. Serv. Soc. Settore Servizi Sociali
Prot. n. 6722 del 6/10/92
Assegnato all'uff. id 6/10
Il coordinatore
Allegato dell'art. 5 L. 241/90 assegnato a il dirigente

NM/gc

REGIONE PUGLIA 4

RELAZIONE al d.d.l.

"CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA E RAPPRESENTANZA DEGLI
INVALIDI".

UAG

U

A

REGIONE PUGLIA 5

In esecuzione del D.P.R. 24 luglio 1987, n.616, gli Enti a struttura associativa di cui all' Allegato B, sottoposti alle procedure di cui all'art.113, hanno perso la personalità giuridica di diritto pubblico, continuando a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

Tra essi sono comprese le associazioni prese in considerazione con il presente d.d.l.:

- Unione Italiana Ciechi;
- Ente Nazionale per la protezione assistenza ai Sordomuti;
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro;
- Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra;
- Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra;
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili;
- Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra;

Le predette associazioni, presenti sul territorio regionale e che, per legge, conservano compiti di tutela e rappresentanza delle relative categorie sono state in passato sostenute dalla Regione Puglia con contributi economici perchè potessero meglio perseguire i loro compiti istituzionali.

Le stesse, infatti, oltre ad avere una lunga tradizione, statutariamente e concretamente perseguono fini socialmente rilevanti.

In particolare, a favore dell'Unione Ciechi la Regione aveva già emanato apposita legge, la L.r. 30/12/1974 n.46, per la concessione di contributi; tale norma ha perso efficacia allorchè l'ente, prima di diritto pubblico di assistenza, subì l'accennata trasformazione in ente morale di diritto privato.

Per regolamentare la materia, nel corso della scorsa legislativa, era stato predisposto il d.d.l. n.17 "Interventi promozionali nel

../..

REGIONE PUGLIA

settore socio-assistenziale", adottato in G.R. il 15/4/1986 ed esaminato dalla competente Commissione consiliare, che, fra l'altro, prevedeva contributi a favore delle predette associazioni storiche di invalidi.

A seguito dell'istituzione del fondo regionale per le spese socio-assistenziali (art.11 L.r.17/4/1990, n.11) ed il mancato finanziamento del Cap. di bilancio che fino all'anno 1988 ha consentito l'erogazione di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, comitati che svolgevano attività assistenziale, ovvero compiti di studi e promozione nel settore della solidarietà sociale, è opportuno dotare la Puglia di apposito provvedimento legislativo che consenta a tali associazioni di meglio corrispondere ai loro compiti associativi, nonché di tutela e di rappresentanza.

Titolati a chiedere i contributi sono i rappresentanti legali a livello regionale, per provvedere alle esigenze dell'associazione su tutto il territorio regionale.

Il contributo eventualmente concesso è sottoposto a rendicontazione da parte della Ragioneria della Regione, che dovrà provvedere ad esprimere il benessere per l'erogazione del successivo beneficio.

La mancata o irregolare rendicontazione del contributo comporterà l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dall'assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme non rendicontate.

In caso di parziale rendicontazione, il successivo intervento subirà conseguente riduzione.

Gli importi dei contributi sono stati indicati percentualmente rispetto allo stanziamento di spesa di competenza iscritto in bilancio.

Handwritten signatures and initials:
1. A large signature, possibly "M. ..."
2. A smaller signature or initial, possibly "M."
3. A stylized signature or initial, possibly "A."

REGIONE PUGLIA ^F

Per quanto attiene l'onere finanziario si fa rinvio alle leggi di approvazione dei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, utilizzando il Cap.0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi", che è stato istituito con la L.r. 27/12/1991, n.15 di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

U

U

J

REGIONE PUGLIA⁸

Art.1

1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle seguenti associazioni privatizzate ai sensi degli artt.113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio:

- Unione Italiana Ciechi	24%
- Ente Nazionale per la Protezione assistenza ai Sordomuti	9%
- Associazione Nazionale Mutilati e invalidi del lavoro	9%
- Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra	4%
- Unione Nazionale Mutilati per Servizio	10%
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra	23%
- Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili	16%
- Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra	5%

Handwritten signatures and initials:
MBS
is
H

REGIONE PUGLIA

Art.2

Documentazione

1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta Regionale a favore delle associazioni di cui all'art.1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:
 - a) domanda in carta da bollo da presentare entro il termine perentorio del 31 ~~marzo~~ maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale;
 - b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
 - c) relazione dell'attività svolta.

2. Entro il 31 ~~marzo~~ di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili.

3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

Handwritten notes:
L. 1/2/91
7
1/2

REGIONE PUGLIA

Art.3

Abrogazione

1. E' abrogata la L.R. 30 dicembre 1974, n.46 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia".

Urbano
R
del

REGIONE PUGLIA

Art.4

Norma finanziaria

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa rinvio alle leggi di approvazione dei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, utilizzando il Cap.0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" istituito con L.r.27/12/1991, n.15 di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 26.1.93